

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

PISTELLI, ALBANESE, BRANCATI, CAMBURSANO, CAMPATELLI, CANANZI, CREMA, D'IPPOLITO, FILOCAMO, FOTI, GAMBALE, GIACALONE, GIACCO, LENTO, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MAZZOCCHIN, MICHELINI, MOLINARI, NIEDDA, PALMA, PEZZONI, RICCI, RIVA, RUGGERI, SAONARA, SCANTAMBURLO, SERVODIO, SICA, SINISCALCHI, TOSOLINI, ARMANDO VENETO, GAETANO VENETO, ZACCHERA, ANGHINONI, DOZZO, LEMBO, VASCON

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di specie cacciabili

Presentata il 14 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ammirevole tempestività, tutte le regioni hanno recepito la legge 11 febbraio 1992, n. 157. Conseguentemente, è iniziata una profonda trasformazione della pratica venatoria mutata da azione prevalentemente predatoria ad attività il cui presupposto ineludibile è la gestione del territorio finalizzato al recupero degli equilibri naturali e all'incremento del patrimonio faunistico nazionale.

L'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, d'altro lato, evidenzia aspetti di grande interesse anche sul piano istituzionale, poiché è una delle prime esperienze normative volte a realizzare un pro-

cesso di trasferimento dei poteri dallo Stato centrale alle regioni di tipo federalista.

Non meraviglia quindi che in questi anni la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato siano stati più volte chiamati a dirimere conflitti di competenza con giudizi e sentenze di grande valore che, tuttavia, in alcuni casi richiamano il bisogno di un ulteriore intervento del legislatore nazionale.

La presente proposta di legge intende risolvere il problema del recepimento delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, reso complesso dal disposto dell'articolo 117 della Costituzione, che in

tema di fauna selvatica ed esercizio venatorio riconosce alle regioni potestà primaria.

Come è noto, nel confronto con gli altri *partners* europei, i cacciatori italiani soffrono non poche carenze: un prelievo fiscale eccessivo, il calendario venatorio più breve, l'elenco più ridotto delle specie cacciabili, così come risulta dall'allegato alla Direttiva 79/409/CEE.

Il malcontento dei cacciatori è perciò comprensibile e tanto più è condivisibile se si constata che l'elenco di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esclude non poche specie contenute nel citato allegato della direttiva comunitaria e il Governo risulta totalmente inadempiente con riferimento alle facoltà di deroga previste dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

A tale palese condizione di incongruenza intende porre rimedio la presente proposta di legge, che da un lato attribuisce alle singole regioni la facoltà di applicare la citata deroga limitatamente alle specie

comprese nell'elenco dell'allegato della direttiva e non contemplate nell'elenco della legge nazionale e, d'altro lato, vincola il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare un provvedimento a valenza nazionale quando gli sia richiesto da cinque consigli regionali.

È bene tuttavia sottolineare che in quest'ultimo caso il provvedimento non assumerebbe il connotato di vincolo generalizzato, poiché rimarrebbe inalterata la facoltà delle singole regioni di limitare nel proprio territorio l'elenco delle specie, a qualsiasi titolo, cacciabili.

Onorevoli colleghi, è a questo punto evidente che, se nel merito specifico la presente proposta di legge si riferisce al tema fauna e caccia, in termini più generali essa vuole aggiungere un positivo tassello a quel mosaico che si chiama « federalismo venatorio » che silenziosamente sta facendo da battistrada alla più grande riforma in senso federale della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il decreto di cui al comma 3, secondo periodo, è sempre dovuto quando è richiesto da cinque consigli regionali in attuazione del disposto di cui all'articolo 9, lettera *c*), della direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le regioni possono applicare autonomamente il disposto di cui all'articolo 9, lettera *c*), della direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, solo per le specie contenute negli elenchi allegati alle direttive e alle convenzioni internazionali, recepite dalla legislazione nazionale, ma non comprese nel presente articolo ».

